



SET INFORMATIVO
Responsabilità Civile Professionale
Miscellanea 13S04AA001

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che copre i danni causati a terzi (compresi i clienti) di cui l'Assicurato è civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente causate.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

- ✓ La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nell'esercizio dell'attività professionale di seguito riportata:

ACUSTICO AMBIENTALE
ADATTATORE DI DIALOGHI
AG. DI COMMERCIO
AG. IMMOBILIARI
AG. DI COLLOCAMENTO
AMM.RI DI CONDOMINI
AMM.RI DI ONG - ASS.NI BENEFICHE
ARBITRATO
ARCHEOLOGO
ARCHIVISTA
ASS. PSICOLOGICA COUNSELOR
ASS.NI TURISTICHE
ATTIVITA' CAMPO MUSICALE
ATTIVITA' NELLE ARTI VISIVE
BIBLIOTECARIO
BRAND CONSULTANT
CERT. ENERGETICO
CERT. HACCP
CLUB AUTOMOBILISTICI
COMUNICATORI
CONS. APPROVVIGIONAMENTI
CONS. DI DIREZIONE
CONS. DI MARKETING
CONS. D'IMMAGINE
CONS. FAMILIARE
CONS. FORESTALE
CONS. DELL'IND. ALIMENTARE
CONS. FAUNA E FLORA SELVATICA
CONS. PER LO STRESS
CONS. PUBBLICHE RELAZIONI
CONS. PUBBLICITARIO
CONS. RESP. PRIVACY e DPO
CONS. RISORSE UMANE
CONS. TUTELA E CONSERVAZIONE
CONS. IN MARCHI E BREVETTI
CONS. PREV. INCENDIO
CONTROLLO QUALITA'

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti:

- ✗ da eventi causati a terzi quali il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente od affine con lui convivente;-
- ✗ da eventi causati a terzi quali le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate punto precedente rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo
- ✗ Responsabilità Civile sui terzi trasportati derivante dalla circolazione su veicoli a motore
- ✗ Richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di efficacia dell'Assicurazione
- ✗ da furto.
- ✗ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- ✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto per l'attività svolta dal Cliente.
- ✗ dall'esercizio dell'attività professionale da parte dell'Assicurato nei casi in cui, per motivi disciplinari, risulti sospeso o destituito dall'esercizio



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile derivante:

- ! per danni causati da dolo dell'Assicurato;
- ! per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nel Modulo;
- ! per fatti dovuti a insolvenza dell'Assicurato;
- ! in relazione ad attività diverse da quella professionale richiamata nella Scheda di Copertura ; in particolare l'assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore o commissario o sindaco (o funzioni equivalenti) di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- ! in relazione ad attività svolte dopo il verificarsi di uno dei casi di cessazione dell'assicurazione,;
- ! per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo, nonché per indennità che abbiano natura punitiva siano poste a carico dell'Assicurato, eccetto quando imposte a terzi come conseguenza della negligenza professionale dell'Assicurato;
- ! per sinistri già presentati all'Assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori;
- ! per situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che erano già note all'Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori, per danni dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali a meno che derivino da negligenza nel fornire consulenze, redigere progetti, specifiche o formulazioni oppure da violazione del dovere di diligenza richiesto nello svolgimento della professione dell'Assicurato;



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America e Canada.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, comunicando la presenza di eventuali circostanze/situazioni che possono determinare richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della Polizza
- in corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio e /o qualsiasi altra informazione che determini l'eventuale aggravamento del rischio assicurato, quale ad esempio esercitare una attività diversa o ulteriore rispetto a quella dichiarata in polizza
- devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato presso l'intermediario a cui è assegnato il contratto al momento della sottoscrizione mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, contanti (fino a € 750,00), ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.

Il premio minimo annuo indicato nella Scheda di Polizza è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se l'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il periodo di assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione RC Professionale è prestata nella forma *claims made*, a copertura delle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire?

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. In caso di nuova stipula della polizza di responsabilità civile professionale emessa per il tramite di Anthea Wholesale Srl, l'Assicurato usufruirà di un periodo di osservazione di 15 giorni successivi alla scadenza della presente polizza.

Assicurazione R.C. Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Responsabilità Civile Professionale Miscellanea
13S04AA001

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/06/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it;
PEC: argoglobal@pec.argo-global.it

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, la garanzia si possono assicurare anche le seguenti professioni:

DESIGN DI PRODOTTI PER L'INDUSTRIA
DIR. ARTISTICO E RED. PUBBLICITARIO
DISEGNO INDUSTRIALE
DOPPIATORE
ECOLOGISTA-
AMBIENTALIST A
ECONOMISTA
ECONOMISTA DEL TERRITORIO
EDITORE
ENOLOGO
ERGONOMIST A
FORMATORE
FOTOGRAFO
GEOGRAFO
GRAFOLOGO
IMPIEGATO AREA GIURIDICA
INS. COMUNITA' DELL'INFANZIA
INS./EDUCATORE
SOCIALE PER LA SALUTE
INTERIOR DESIGN

INTERPRETE
INTRATTENITORE CULTURALE
INVESTIGATORE PRIVATO
ISPETTORI E VALUTATORI PER CONTO DEI CISQ
ISTRUTTORE DI YOGA
LAUREATO IN SCIENZE AMBIENTALI
LIFE COACHES
METEOROLOGO
ONG – ASSOCIAZIONI BENEFICHE
ORG. DI EVENTI E CONFERENZE
ORG. DI TAVOLE ROTONDE
ORG. DI SERVIZI SOCIALI
PEDAGOGISTA
PERSONAL MANAGER
PERSONAL TRAINER
PIAN. TERRITORIALE
PROFESSORE MAESTRO
PROMOTORE TURISTICO
PROM. E GEST. DI INFORMAZIONI STORICHE
PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI
RAPP. FARMACEUTICO
REGISTA MULTIMEDIALE
RICERCHE DI MERCATO
SCUOLE E COLLEGI
SICUREZZA SUL LAVORO L. 81/2008
STILISTA
STORICO
STORICO DELL'ARTE
TECNICO ACQUISTI DELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE
TECNICO CONTROLLO
QUALITA' TEST PSICOMETRICI
VOLONTARIATO

La garanzia inoltre si intende estesa:

Garanzia a favore degli eredi, successori, tutori

Copertura a favore degli eredi, successori, tutori - In caso di morte o di incapacità dell'Assicurato, l'assicurazione sopra delimitata prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino le condizioni. Alla data di scadenza, l'assicurazione termina.

Fatto dei dipendenti e collaboratori

L'assicurazione sopra delimitata è estesa a comprendere anche i sinistri che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione, per danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale richiamata nel Modulo, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti del Contraente, fermi i diritti di rivalsa.

Le garanzie sono prestate entro i massimali e, se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.

In caso di polizze sostitutive, limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare senza sovrappremio?

A) - R.C. Conduzione dello studio -

Fatti salvi condizioni e termini finora specificati nella presente Polizza, si conviene che la copertura assicurativa è estesa alle responsabilità per cui la Compagnia può essere chiamata a rispondere in caso di morte, lesioni personali e Danni Materiali in relazione alla gestione dei locali presso il quale viene svolta l'attività professionale.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

E' possibile avere una riduzione del premio aumentando la franchigia frontale fermo il premio minimo tariffario.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

B) CONTINUOUS COVER

Se la polizza è stata rinnovata senza soluzione di continuità con gli stessi Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra (QBE, DAC, BRIT e ARGO), l'omessa, inesatta o incompleta notifica di circostanze occorse dopo la data di decorrenza della prima polizza, a condizione che la relativa richiesta di risarcimento sia pervenuta per la prima volta durante il periodo di assicurazione della presente polizza, il diritto all'indennizzo non verrà pregiudicato tranne nel caso in cui l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione sia dovuto a dolo o colpa grave da parte dell'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

- per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
- per responsabilità assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
- per attività svolte e per sinistri che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti.
- per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni, di leggere correttamente le date di calendario;
- per violazione di diritti d'autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di esclusiva;
- per sinistri derivanti da ingiuria o diffamazione.

Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità:

- che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
- che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale.
- derivanti dall'impiego o dalla presenza di amianto.
- Derivanti dall'attività di valutazione immobiliare ai fini dell'ottenimento di mutui ed ipoteche;



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Non vi sono integrazioni di quanto già indicato nel DIP Danni.

Franchigia

La franchigia varia in relazione:

- al massimale prescelto.
- al fatturato dichiarato
- al campo di attività evidenziato

Da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 100.000,00 euro.

Scoperto

Non sono previsti scoperti



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Assistenza diretta/in convenzione

	<i>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.</i>
	Gestione da parte di altre imprese <i>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.</i>
	Prescrizione <i>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Obblighi dell'impresa	<i>L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'assicurato, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso.</i>



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni , i premi sono soggetti all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente.</i>
Rimborso	<i>Non è previsto il rimborso del premio</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Sospensione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è previsto il ripensamento dopo la stipulazione</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Soggetti residenti in Italia, che svolgono l'attività professionali indicate nel set informativo per fatti di cui risultano Civilmente Responsabili ai sensi di legge, avvenuti nel mondo intero esclusi Usa e Canada



Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari al 25% del premio netto ad accessori fino ad un massimo del 16% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PECI: reclami@pec.argo-global.it, Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.</p> <p>Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><u>Liti Transfrontaliere</u>: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.

ArgoGlobal Assicurazioni

Responsabilità Civile

Professionale Miscellanea

13S04AA001 - edizione Giugno 2019
Convenzione ANTHEA WHOLESALE

Conforme alle previsioni del Decreto del 22 settembre 2016 (G.U. dell'11 ottobre 2016, n. 238)

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori -
Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA

Miscellanea

INDICE

GLOSSARIO

CAPITOLO 1 - NORME COMUNI

- Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2) Altre assicurazioni
- Art. 3) Pagamento del premio
- Art.4) Calcolo del premio minimo annuo
- Art. 5) Modifiche dell'assicurazione
- Art. 6) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)
- Art. 7) Diminuzione del rischio
- Art. 8) Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro
- Art. 9) Scadenza senza tacito rinnovo
- Art. 10) Cessazione del contratto
- Art. 11) Estensione territoriale
- Art. 12) Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni
- Art. 13) Oneri fiscali
- Art. 14) Foro Competente
- Art. 15) Rinvio alle norme di legge
- Art. 16) Reclami
- Art. 17) Clausola Intermediario

CAPITOLO 2 - COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- Art. 17) Oggetto dell'assicurazione - Retroattività
- Art. 18) Garanzia a favore degli eredi, successori, tutori
- Art. 19) Fatto dei dipendenti e collaboratori
- Art. 20) Responsabilità solidale
- Art. 22) Clausola "Claims made"

CAPITOLO 3 - COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI

- Art. 23) Esclusioni

CAPITOLO 4 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- Art. 24) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
 - A) - R.C. Conduzione dello studio –
 - B) CONTINUOUS COVER

CAPITOLO 5 - SINISTRI

- Art. 25) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 26) Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali
- Art. 27) Diritto di Surrogazione
- Art. 28) Tempi di Liquidazione

CAPITOLO 6 - Limiti di indennizzo – franchigie e scoperti

- Art. 29) Limite di indennizzo – Sottolimito di indennizzo
- Art. 30) Franchigia

GLOSSARIO

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
SCHEDA DI COPERTURA:	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO:	il soggetto, avente residenza fiscale in Italia il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURATORE:	La Compagnia ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., con sede a Roma, Via Guido D'Arezzo, 14 - 00148
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore;
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO:	la Richiesta di Risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:	Qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o
/ CIRCOSTANZA:	altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni materiali o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione;
	a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;
	b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento;
	c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti;
	d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato;
	e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui il Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita patrimoniale o un Danno materiale a terzi;
	f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati;
INDENNIZZO:	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro;
SCOPERTO:	la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
FRANCHIGIA:	la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
DANNI MATERIALI:	il pregiudizio economico che sia conseguenza morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
PERDITE PATRIMONIALI:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
FATTURATO:	il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili;
INCARICATO:	il soggetto che emette ed amministra il contratto;
INTERMEDIARIO-DISTRIBUTORE	persona fisica o giuridica, iscritto al RUI ove indicato nella Scheda di Copertura
PERITO	Consulente competente in un determinato campo e perciò chiamato a fornire valutazioni, stime tecnicamente attendibili.

TERZI Tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei dipendenti del Contraente (di ogni ordine e grado), e con esclusione delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante.

Nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'attività professionale richiamata nella scheda di copertura

CAPITOLO 1 NORME COMUNI

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato. In caso di dolo del Contraente/Assicurato l'onere della prova rimarrà a suo carico.

Art. 2) Altre assicurazioni

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa assicurazione opererà a primo rischio fermo in ogni caso il limite di indennizzo stabilito nella scheda di copertura e ferma la franchigia a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto a denunciare i sinistri a tutti gli assicuratori interessati (articolo 30)

Art. 3) Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

Art.4) - Calcolo del premio minimo annuo

Il premio minimo annuo indicato nella Scheda di copertura è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se L'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il periodo di assicurazione.

Art. 5) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 7) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 8) Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di qualunque reclamo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, tanto il Contraente che la Compagnia ha la facoltà di recedere da questo contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questi restituiscono al Contraente la frazione del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9) Scadenza senza tacito rinnovo

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. In caso di nuova stipula della polizza di responsabilità civile professionale emessa per il tramite di Anthea Wholesale Srl, l'Assicurato usufruirà di un periodo di osservazione di 15 giorni successivi alla scadenza della presente polizza.

Art. 10) Cessazione del contratto

Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l'attività professionale dell'Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d'intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall'Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l'attività professionale già svolta dall'Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo e per i 2 anni successivi. L'Assicurazione, pertanto resta altresì operante per i Sinistri denunciati alla Compagnia nei 2 anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa compreso il periodo di retroattività indicato nella scheda di copertura.

Trascorsi 15 (quindici) giorni dal termine della durata dell'estensione, cessa ogni obbligo della Compagnia e nessun sinistro potrà esser loro denunciato.

La Compagnia risponderà fino a concorrenza del Massimale convenuto, per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma, terminata la quale l'assicurazione cessa definitivamente.

Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili.

La garanzia di cui al presente articolo si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.

Art. 11) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America e Canada.

Art. 12) Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni

La Compagnia non sarà tenuta a fornire copertura e non sarà obbligata a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Compagnia a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America

Art. 13) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14) Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato

Art. 15) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 16) Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (ufficio legale-Gestione Reclami): **email: reclami@argo-global.it** **posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707**

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax n.06.421.33353/745, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 17) Clausola Intermediario

L'Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ad Anthea Wholesale Srl con sede in Via Napoli 16, 36100 Vicenza VI, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 209/05 e che, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Polizza saranno svolti dallo stesso per conto dell'Assicurato.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dal Contraente all'Intermediario, che provvederà al versamento alla Società con le modalità previste nella lettera di accordo fra la Società e l'Intermediario stesso. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni generali di assicurazione, ogni comunicazione fatta dall'Intermediario alla Società, in nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà come fatta dall'Assicurato.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta alla Società, purché non comportante variazioni nelle condizioni di polizza.

CAPITOLO 2

COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 18) Oggetto dell'assicurazione - Retroattività

Verso pagamento del premio convenuto e soggetto alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questo contratto e nella Scheda di Copertura che ne fa parte integrante, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nell'esercizio dell'attività professionale richiamata nella Scheda di Copertura.

L'assicurazione è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato alla Compagnia, durante il periodo di assicurazione. Trascorsi 7 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo della Compagnia e nessun reclamo potrà esser loro denunciato.

Il periodo di retroattività determinato dalla data di retroattività indicata nella presente Polizza sarà pari alla copertura assicurativa continua dell'Assicurato per gli stessi rischi coperti dalla presente Polizza a patto che la presente copertura sia soggetta ad un massimale non superiore a quello della Polizza in forza al momento in cui la circostanza che ha causato la richiesta di risarcimento si è presentata e fermo restando il massimale della presente Polizza.

In mancanza di quanto sopra, La Compagnia si riserva il diritto di assumere il rischio della retroattività a condizioni e con sovrappremio da stabilire di volta in volta.

Art. 19) Garanzia a favore degli eredi, successori, tutori

Copertura a favore degli eredi, successori, tutori - In caso di morte o di incapacità dell'Assicurato, l'assicurazione sopra delimitata prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino le condizioni. Alla data di scadenza, l'assicurazione termina.

Art. 20) Fatto dei dipendenti e collaboratori

L'assicurazione sopra delimitata è estesa a comprendere anche i sinistri che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione, per danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale richiamata nella Scheda di Copertura, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti del Contraente, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 27.

Art. 21) Responsabilità solidale

Fermo il limite di indennizzo e la franchigia, l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche

- a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
- b) in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 22) Clausola "Claims made"

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato nella Scheda di Copertura e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento atti o fatti che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, di perdite o danni al momento della stipula del contratto.

CAPITOLO 3 COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI

Art. 23) Esclusioni

L'assicurazione non vale:

- a. per danni causati da dolo dell'Assicurato;
- b. per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;
- c. per fatti dovuti a insolvenza dell'Assicurato;
- d. in relazione ad attività diverse da quella professionale richiamata nella Scheda di Copertura; in particolare l'assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore o commissario o sindaco (o funzioni equivalenti) di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- e. in relazione ad attività svolte dopo il verificarsi di uno dei casi di cessazione dell'assicurazione, di cui all'articolo 10;
- f. per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo, nonché per indennità che abbiano natura punitiva siano poste a carico dell'Assicurato, eccetto quando imposte a terzi come conseguenza della negligenza professionale dell'Assicurato;
- g. per sinistri già presentati all'Assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori;
- h. per situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che erano già note all'Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 lett b) ;
- i. per danni dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali a meno che derivino da negligenza nel fornire consulenze, redigere progetti, specifiche o formulazioni oppure da violazione del dovere di diligenza richiesto nello svolgimento della professione dell'Assicurato;
- j. per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
- k. per responsabilità assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
- l. per attività svolte e per sinistri che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti (articolo 11).
- m. per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni, di leggere correttamente le date di calendario;
- n. per violazione di diritti d'autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di esclusiva;
- o. per sinistri derivanti da ingiuria o diffamazione.

Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità:

- p. che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
- q. che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- r. derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale.
- s. derivanti dall'impiego o dalla presenza di amianto.
- t. Derivanti dall'attività di valutazione immobiliare ai fini dell'ottenimento di mutui ed ipoteche
- u. Esclusione Rischio Cyber:

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le sezioni della polizza. La Compagnia non pagherà alcun reclamo o circostanza o perdita, direttamente o indirettamente, causati e / o contribuiti da o derivanti da:

1. l'alterazione, la modifica, la distorsione, la corruzione o il danneggiamento di qualsiasi computer o altra apparecchiatura o componente o sistema o articolo che elabora i negozi trasmette o riceve dati o parte di essi sia tangibili o intangibili (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni o programmi o software); o

2. qualsiasi modifica di alterazione, cancellazione di distorsioni, corruzione di dati elaborati da tali computer o altre apparecchiature o componenti, sistemi o articoli; o

3. qualsiasi perdita o perdita consequenziale, indipendentemente dal fatto che la vostra proprietà sia o meno, laddove tale perdita sia direttamente o indirettamente causata da o derivante da o derivante da o causata da un virus o meccanismo simile o hacking, phishing o rifiuto di attacco di servizio;

CAPITOLO 4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

Art. 24) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

A) - R.C. Conduzione dello studio -

Fatti salvi condizioni e termini finora specificati nella presente Polizza, si conviene che la copertura assicurativa è estesa alle responsabilità per cui la Compagnia può essere chiamata a rispondere in caso di morte, lesioni personali e Danni Materiali in relazione alla gestione dei locali presso il quale viene svolta l'attività professionale coperta all'indirizzo specificato nell'allegato, ad esclusione delle perdite derivanti o comunque attribuibili a:

- a. lavori di manutenzione straordinaria
- b. attività non direttamente riconducibili a quelle coperte dalla presente Assicurazione
- c. installazione e manutenzione di insegne
- d. qualsiasi dipendente dell'Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell'Assicurato);
- e. qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Relativamente alla suindicata estensione di copertura, la Compagnia non risponderà per somme in eccesso a quanto indicato nella Scheda di Copertura per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione.

Si conviene che rispetto alla suddetta responsabilità civile il limite di indennità cui la Compagnia può essere chiamata a rispondere non può eccedere Euro 250,000 e la franchigia applicata sarà pari ad euro 500,00.

B) CONTINUOUS COVER

Se la polizza è stata rinnovata senza soluzione di continuità con gli stessi Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra (QBE, DAC, BRIT e ARGO, TALBOT), l'omessa, inesatta o incompleta notifica di circostanze occorse dopo la data di decorrenza della prima polizza, a condizione che la relativa richiesta di risarcimento sia pervenuta per la prima volta durante il periodo di assicurazione della presente polizza, il diritto all'indennizzo non verrà pregiudicato tranne nel caso in cui l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione sia dovuto a dolo o colpa grave da parte dell'Assicurato.

CAPITOLO 5

SINISTRI

Art. 25) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

1 - In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia oppure all'Intermediario indicato in polizza, entro trenta giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C. quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
- 1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.

L'Assicurato dovrà dare alla Compagnia tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.

Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questo contratto, l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo, salvo il caso in cui i sette giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza del periodo di assicurazione.

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni (articolo 2), l'Assicurato è tenuto a fare denuncia del reclamo, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri Compagnia interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910, terzo comma, del Codice Civile).

Art. 26) Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

Fatta la denuncia di un sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia l'assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso.

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto della Compagnia, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull'opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dalla Compagnia.

In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, la Compagnia ha la facoltà di assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia giudiziale che extragiudiziale. Dedotta la franchigia, le relative spese di assistenza e di difesa legale sono a carico della Compagnia, in aggiunta a limite di indennizzo, per un ammontare non superiore a un quarto di tale limite o dell'eventuale sottolimito di indennizzo applicabile al sinistro (art. 1917 C.C.).

Senza il previo consenso dell'Assicurato, la Compagnia non può pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dalla Compagnia preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, la Compagnia non sarà tenuta a pagare più dell'ammontare per il quale avevano la possibilità di transigere, oltre alle spese legali sostenute fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermo in ogni caso il limite di indennizzo e ferma la franchigia a carico dell'Assicurato..

Art. 27) Diritto di Surrogazione

La Compagnia è surrogata, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Nei confronti dei dipendenti del Contraente che collaborano stabilmente con l'Assicurato, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

Art. 29) Tempi di Liquidazione

L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'avente diritto, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso

CAPITOLO 6

Limiti di indennizzo – franchigie e scoperti

Art. 30) Limite di indennizzo – Sottolimito di indennizzo

Il limite di indennizzo esposto nella Scheda di Copertura rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale la Compagnia è tenuta a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione. Qualunque sia il numero dei sinistri, dei reclamanti e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o la Compagnia effettui gli eventuali pagamenti, l'obbligazione degli Compagnia non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, essere maggiore di tale limite di indennizzo.

Il limite di indennizzo di un periodo di assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

Se per una voce di rischio è previsto un sottolimito di indennizzo, questo non è in aggiunta al limite di indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Compagnia per quella voce di rischio.

Art.31) Franchigia

Per ogni sinistro, resta a carico di ogni Assicurato coinvolto la franchigia stabilita nella Scheda di Copertura. Agli effetti di questo articolo, tutti i sinistri che risalgono a uno stesso fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, saranno considerati un reclamo unico.

Qualora la Compagnia abbia anticipato, in tutto o in parte, l'ammontare della franchigia, il Contraente si obbliga a rimborsarlo alla Compagnia stessi dietro dimostrazione dell'avvenuta anticipazione.

Per la presente garanzia si applicherà una franchigia – variabile da euro 500,00 a euro 100.000,00 – calcolata sulla base del (i) massimale prescelto dal Contraente; (ii) del fatturato dichiarato; (iii) del campo di attività indicato.

Si ritiene operante e, quindi rimane a carico dell'Assicurato, la Franchigia indicata nella scheda di copertura.

SCHEDA DI POLIZZA - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Polizza n.ro	Prodotto
Cod. Intermediario	
Intermediario	

Contraente	Comune
Indirizzo	Part. IVA/Cod. Fisc.
Provincia	CAP

Durata del contratto	dalle ore 24:00 del	alle ore 24:00 del	
Tacito Rinnovo NO	Frazionamento	Prossima Quietanza	
Data della proposta:	Coassicurazione	Nostra Quota	

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati alla presente Scheda di Polizza

Descrizione del rischio come da seguente Scheda di Copertura

Premio da pagare	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte (22,25%)	Premio lordo
Rata alla firma in EUR					
Rate successive in EUR					

Data di emissione

LA SOCIETA'
ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di

per saldo della presente.

Data di incasso

L'INTERMEDIARIO

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata oltre a quanto eventualmente dichiarato nel questionario
- c) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" :

Art. 2) Altre assicurazioni
Art. 6) Aggravamento del rischio
Art. 12) Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni
Art. 22) Clausola "Claims made"
Art. 23) Esclusioni
Art. 24) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
Art. 29) Limite di indennizzo – Sottolimito di indennizzo
Art. 30) Franchigia

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa

IL CONTRAENTE

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, **per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013** per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. **Per i contratti già in essere**, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire **dal 30/06/2014**, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "www.argo-global.it",
2. Clicchi su "Enter"
3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
5. Inserisca i dati che le vengono richiesti: - **codice fiscale o Partita Iva**
 - **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
 - **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
 - un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");
 - **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
 - clicchi su "registrati"
6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito www.argo-global.it, clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.

12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet www.argo-global.it , sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito www.argo-global.it, clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'Area Riservata sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'Area Riservata è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888** **ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.**

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

Contraente

Residenza

cap

comune

part.iva/cod. fisc.

provincia

Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.argo-global.it nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it, prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

Minimizzazione e notifica

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

Allegato 1: Informativa

Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento"), effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirti gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. Finalità e modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirti la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica; accertatori antifrode; istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

3. Natura del trattamento

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica privacy@argo-global.it. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.


Roma, lì _____

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Per ricevuta

Il Titolare del trattamento

L'Assicurato



Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

<p>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7). (apporre una croce nella casella prescelta) [L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</p> <hr/>	<p><input type="checkbox"/> Accordo il consenso</p>	<p><input type="checkbox"/> Nego il consenso</p>
---	--	---